

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie	627

La riunione comincia alle 11.20.

(*Interviene il Ministro delle Finanze, Thaon di Revel.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Nazionali Arlotti, Bibolini, Bolzon, Cerutti, Landi, Molfino, Paolini, Pesenti e Suvich.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazione alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie. (647)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva come nella fausta ricorrenza dell'evento che ha allietato la Casa Augusta e che ha riem-

pito di viva letizia l'animo dell'intera Nazione, stretta, sotto il segno dei Fasci, attorno alla gloriosa Dinastia di Savoia, con atto Sovrano, sia stato già dalla nuova culla riflesso anche un raggio di clemenza per coloro che, violando la legge penale, siano venuti meno ai doveri del vivere civile.

La legge che ora si propone all'approvazione della Commissione, è in correlazione al recentissimo Regio decreto di Sovrana clemenza, riguardante le leggi penali e contempla il condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazione alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie.

Entrambi gli atti legislativi sono destinati a rafforzare e cementare quello spirito di solidarietà e di concordia civile che il popolo italiano rende sempre più degno del dominio imperiale, cui è assunto per volontà del Duce ed a premio delle sue virtù di sacrificio e di eroismo, in pace ed in guerra.

Riterrebbe sminuire l'alto significato politico del provvedimento se dovesse esaminarne i particolari dettagli.

Basterà che la Commissione del Bilancio tenga presente che la legge in esame si uniforma, in via di massima, ai criteri altre volte seguiti per avvenimenti di analoga importanza, e che l'attuale condono, totale o parziale, delle sopratasse e delle pene pecuniarie non esime dall'obbligo di corrispondere i tributi dovuti in materia di registro, successione, bollo, surrogazione del bollo e del registro, assi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

curazione e contratti vitalizi, concessioni governative, manomorta, abbonamenti alle radioaudizioni, autotrasporti di cose ed abolita tassa di scambio. In moltissimi casi, anzi, per effetto del proposto condono, sarà convogliato al pubblico erario l'afflusso di somme per la regolarizzazione di atti e documenti, sfuggiti alle doverose denunzie, saranno evitati laboriosi controlli, troncate lunghe controversie.

È certo, pertanto, che non potrà mancare al disegno di legge in esame l'unanime approvazione della Commissione. (*Vivi applausi*)

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie. (647)

ART. 1.

Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 15 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione inesatta.

Sono inoltre condonate:

a) la pena pecuniaria da lire 50 a lire 150, comminata dall'articolo 21 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle provincie e dei comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

b) la pena pecuniaria da lire 25 a lire 75, comminata dall'articolo 22 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche per le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, riguardante la emissione del prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare; dal Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e dal Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, numero 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

ART. 2.

Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

ART. 3.

Sono esenti dalle sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate:

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali.

Sono comprese nelle esenzioni le sopratasse richiamate nell'articolo 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

b) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923-II, n. 3270, Regio decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e legge 12 giugno 1930-VIII, n. 742, e successive modificazioni;

c) legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive disposizioni;

d) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1°) alle tasse comprese nella tariffa generale *A*, ed in quella speciale *B*, allegate alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3280, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni su deposito o pegno;

2°) alle prescrizioni dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sulla presentazione dei bi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lanci delle società, nonchè a quelle dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923-II, n. 3281, allegati a) e b);

f) legge delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, 30 dicembre 1923-II, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili ai termini degli articoli 30, 36, 37;

g) legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, e successive disposizioni e modificazioni, anche se riportate in leggi diverse;

h) legge sulla tassa di manomorta 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

i) Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, anno XVI, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle soprattasse stabilite dall'articolo 20;

l) Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, anno XIV, n. 2097 e 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, in materia di trasporti di cose con automezzi e rimorchi. Nel caso peraltro che vi sia obbligo di tributo, le pene pecuniarie sono ridotte ad una somma pari alla metà dell'ammontare della tassa dovuta.

Le soprattasse relative alle violazioni della abolita legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, e successive modificazioni, sono ridotte ad un quarto.

ART. 4.

I benefici di cui all'articolo precedente sono subordinati alla condizione che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge siano pagati integralmente le tasse ed i canoni dovuti, e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalità stabilite dalla legge rispettiva.

ART. 5.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, soprattasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui alla presente legge è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 120 giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

ART. 6.

La disposizione del quinto comma dell'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, che commina la decadenza dal diritto di valersi del certificato peritale ove non sia presentato nel termine stabilito dal quinto comma dello stesso articolo, non si applica a condizione che il detto certificato risulti presentato al competente Ufficio del Registro alla data di pubblicazione della presente legge, ovvero sia presentato entro 120 giorni dalla stessa data.

ART. 7.

Sono esenti dalle pene pecuniarie:

1°) coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato con Regio decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1571;

2°) i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

ART. 8.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per le violazioni commesse fino a tutto il 23 febbraio 1940-XVIII.